



TRIBUNALE DI TARANTO
Terza Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 23 novembre 2020;

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti mediante piano del consumatore ex art. 7, l. n. 3/2012, formulata nell'interesse del signor [REDACTED] [REDACTED] dall'avv. Rosanna Iosco;

letta la relazione depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Pietro Cagnazzo, e preso atto del piano di ammortamento del debito residuo aggiornato e depositato in occasione della udienza;

rilevato che la proposta risulta comunicata a ciascuno dei creditori, alcuno dei quali ha presentato osservazioni;

condiderato, quanto alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 12 *bis* della l. n. 3/12, che il ricorrente riveste con certezza la qualità soggettiva di consumatore, poiché impiegato come lavoratore dipendente nè risultando i relativi debiti contratti nell'esercizio di pregresse attività commerciali, e che la proposta non si presenta violativa dell'obbligo di soddisfare i crediti impignorabili e per ritenute non versate di cui all'art. 7, co. 1, terzo periodo;

rilevato altresì che non consta il compimento di atti in frode ai creditori;

preso atto che la proposta prevede:

- il pagamento integrale in prededuzione delle spese di procedura e dei creditori privilegiati entro i primi 12 mesi dalla omologazione nella misura convenuta;
- il pagamento del credito professionale privilegiato vantato dal difensore, il quale ha espressamente acconsentito ai sensi dell'art. 8 co. 4 l. n. 3/12 al relativo soddisfacimento ultrannuale, entro i primi 17 mesi dalla omologazione;
- il pagamento dei creditori chirografari in misura pari al 10% nelle restanti 40 mensilità, secondo le modalità, gli importi e le scadenze analiticamente riportate nella proposta;

precisato che la proposta intende escludere dalla ristrutturazione dei debiti il solo creditore ipotecario Banca Apulia in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato nel luglio 2006 per l'importo di 100.000 euro destinato all'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione familiare, il cui pagamento, al momento della redazione della relazione dell'O.c.c., risulta regolare ed il debitore, non decaduto dal beneficio del termine, intende proseguirlo "*secondo l'ammortamento originario*" mediante il regolare pagamento sin qui ininterrotto dei ratei mensili pari ad euro 239,58 sino all'estinzione del debito residuo;

considerato che ai fini della esecuzione del piano è previsto l'impegno della liquidità riveniente dalle risorse reddituali, ritratta dalla differenza tra il complessivo reddito

mensile, mediamente pari a circa 1.770 euro, e le spese correnti del nucleo familiare (composto dal ricorrente, dal coniuge inoccupato e da due figli minori), stimate in circa 1.450 euro, e quindi mediante il pagamento di una rata mensile pari a 310,21 per un totale di 54 mesi;

rilevato che l'O.c.c. nella relazione ha dato conto della sussistenza del requisito della meritevolezza del sovraindebitato sulla scorta di considerazioni logiche oltre che coerenti con i dati oggettivi rivenienti dalle allegazioni documentali, rappresentando che l'indebitamento del ricorrente debba dirsi determinato per un verso dal venir meno dell'apporto lavorativo della consorte del ricorrente, contando sul quale egli aveva potuto onorare i precedenti finanziamenti contratti al fine di far fronte ai lavori di ristrutturazione del predetto immobile, e per altro verso dalla successiva nascita dei due figli con conseguente evidente aumento della spesa destinata al fabbisogno familiare, così risultando in definitiva compromessa del tutto incolpevolmente la capacità restitutoria dei finanziamenti invece integra al momento delle relative richieste, come pure espressamente precisato dall'O.c.c. nella sua relazione particolareggiata;

precisato che una tale considerazione trova ulteriore e significativo riscontro nel modesto tenore di vita del sovraindebitato reso palese dallo stato di integrale impossidenza, circostanza questa che consente di desumere, in difetto di altre evidenze, che i debiti siano stati contratti non per soddisfare bisogni voluttuari – non constando nel patrimonio beni nei quali tali finanziamenti possano essere stati reimpiegati – bensì per far fronte alle correnti ed essenziali necessità della famiglia, sicché l'indebitamento può plausibilmente essere ricondotto alla effettiva necessità di far fronte alle esigenze di un nucleo familiare improvvisamente scopertosi monoreddito ed accresciuto dall'arrivo di due figli;

ritenuto poi quanto alla eventuale convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, che vada condivisa la favorevole attestazione dell'O.c.c. ove si tenga conto, anche in ragione dei relativi costi in rapporto alla utilità concretamente ritraibile dalla vendita, del patrimonio concretamente liquidabile, e quindi: che il debitore risulta titolare, unitamente al coniuge comproprietario, della sola quota dimidiata del diritto di proprietà avente ad oggetto l'immobile destinato ad abitazione familiare e della sua pertinenza, stimata per circa 45.000 euro; che i beni mobili registrati hanno scarso valore; che la misura eccettuativa di stipendi, pensioni e salari dalla liquidazione del patrimonio, fissata dall'art. 14 *ter* l. n. 3/12 entro il solo limite di quanto il giudice ritenga occorra al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia (e non certo della misura del quinto del credito stipendiale ceduto), sarebbe in ogni caso determinabile, considerate le relative esigenze, in termini inferiori a quanto il ricorrente è nella specie disposto ad offrire;

precisato, infine, che alle risorse da destinare alla esecuzione del piano devono poter concorrere, soggiacendo alla falcidia per essi prevista, anche le somme della retribuzione del ricorrente che il datore di lavoro, nella misura del quinto, è tenuto a rimettere al creditore (Unicredit) con il quale il sovraindebitato ha stipulato un contratto di finanziamento (14.2.2016) rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di una quota della pensione (nella specie pari ad € 260);

osservato, invero, che la legge n. 3/12, nel riferirsi ai debiti da ristrutturare ed ai crediti da soddisfare (arg. *ex* artt. 7, 8 e 14 *ter*), non riserva alcuna eccezione o contempla esclusioni di categoria, né tanto meno enuncia i crediti in parola fra le limitazioni espressamente previste (crediti impignorabili, crediti per Iva e ritenute e crediti privilegiati falcidiabili nei limiti della capienza);

ritenuto in ogni caso che il negozio di cessione del quinto dello stipendio che acceda al contratto di mutuo (ove non se ne ravvisi un mandato di pagamento o non se ne

ritenga più propriamente la funzione di garanzia) si atteggi quale cessione di un credito futuro¹, di tal ch  il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica solo quando il credito venga ad esistenza, mentre prima di tale momento il contratto di cessione, bench  perfetto, non pu  che avere efficacia meramente obbligatoria; con la rilevante conseguenza, ai nostri fini, che i crediti ceduti non ancora sorti al momento dell'omologazione, non essendosi verificato l'effetto traslativo, restano nel patrimonio del debitore e possono come tali essere utilizzati ai fini dell'adempimento della proposta², di tal che il datore di lavoro deve tornare a corrispondere le somme pari al quinto ceduto direttamente al proprio dipendente e non pi  al creditore cessionario;

osservato, inoltre, che a non dissimile conclusione dovrebbe giungersi in considerazione della natura concorsuale della procedura di sovraindebitamento, che in quanto tale lascerebbe attrarre a s  l'applicazione analogica degli artt. 55 e 169 l.f., con la conseguenza che il debito garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, non potendo che intendersi scaduto agli effetti del concorso alla data della omologazione della proposta, resterebbe assoggettato alla falcidia ed ai termini di ristrutturazione previsti nel piano nel rispetto della regola della cristallizzazione del passivo e del paritario trattamento di tutti i crediti;

rilevato infine che tale opzione interpretativa: *i)* appare coerente con i principi generali sottesi alla materia del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento (che parrebbe rendere inapplicabile l'art. 2918 c.c. poich  concepito con riguardo al pignoramento individuale in conseguenza del fallimento di un singolo rapporto obbligatorio a differenza del sovraindebitamento che, invece, postula l'insolvenza sistemica del debitore) e la parit  di trattamento dei creditori (cui   evidentemente strumentale l'effetto, che consegue alla omologazione, della scadenza immediata di tutte le obbligazioni concorsuali, della cristallizzazione del passivo e del correlato divieto per i creditori di iniziare e proseguire azioni cautelari e quindi, a maggior ragione, di perseguire ogni forma di realizzazione indipendente del credito); *ii)*   funzionale alla esigenza, evidentemente propria della disciplina del sovraindebitamento, di favorire la liberazione di risorse a vantaggio di "tutti" i creditori nell'ambito della complessiva sistemazione dei debiti entro i limiti di falcidiabilit  e nel rispetto delle regole di graduazione; *iii)* risulta ora espressamente recepita dal legislatore con il Codice della crisi e dell'insolvenza, ove al comma 3 dell'art. 67, dedicato alla ristrutturazione dei debiti del consumatore,   testualmente previsto che *"la proposta pu  prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno"*;

ritenuto, pertanto, che il residuo credito derivante dal predetto rapporto di finanziamento dietro cessione del quinto resti ascritto tra le passivit  al rango chirografario, come correttamente indicato nel piano;

rilevato inoltre, come risulta verificato ed attestato dall'O.c.c., che il piano si presenta sostenibile;

ritenuto, in definitiva, che la proposta, nei termini precisati, soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12-bis, l. n. 3/12;

¹ Cfr., Cass., 17 gennaio 2012, n. 551, nonch  Cass., 31 maggio 2005, n. 17590.

² In tal senso, e con variet  di accenti, si vedano fra le tante, Tribunale Napoli Nord 18.5.18, Trib. Ivrea 27.11.18, Trib. Ancona 11.3.18, Trib. Busto Arsizio 24.1.2018, Trib. Grosseto 9.5.2017, Trib. Livorno 15.2.2017, Trib. Torino 8.6.2016, Trib. Siracusa 17.6.2016, Trib. Pistoia, 27.12.13, nonch , per questo Tribunale, Trib. Taranto, 27.9.19.

P.Q.M.

visto l'art. 12-*bis*, l. n. 3/12,

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto dal signor [REDACTED] [REDACTED] nei termini specificati in premessa, disponendo che il debitore vi adempia nei tempi e nei modi ivi indicati;

DISPONE

che il professionista incaricato:

- **vigili** sull'esatto ed integrale adempimento del piano, secondo gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13, l. n. 3/12, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione, a risolvere eventuali difficoltà dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dell'accordo, vigilando in particolare sul relativo esatto adempimento e comunicando senza indugio al Giudice, nonché a creditori, eventuali irregolarità;
- **provveda, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale**, alla pubblicazione del presente decreto di omologa sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;
- **richieda** sin d'ora la cessazione della pubblicità degli ulteriori atti del procedimento ove in precedenza disposta;

Si comunichi al difensore del ricorrente, all'O.c.c. e per esso agli interessati.

Taranto, 13 dicembre 2020.

Il Giudice

Giuseppe De Francesca